

TORNATA DEL 24 GENNAIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. Omaggio — Relazione sul progetto di legge portante disposizioni concernenti la Cassa dei depositi e prestiti — Discussione ed approvazione immediata di questo progetto — Seguito della discussione sul progetto di legge per riordinamento dell'amministrazione superiore dell'istruzione pubblica — Adozione del paragrafo 3° dell'articolo 7 ricomposto di bel nuovo dall'Ufficio centrale e dell'intero articolo 7 — Nuova redazione dell'articolo 7 del progetto ministeriale, divenuto 8, proposta dall'Ufficio centrale — Modificazioni al medesimo del ministro dell'istruzione pubblica, combattute dal senatore Colla — Risposta del ministro dell'istruzione pubblica, senatori Colla e San Marzano — Accettazione dall'Ufficio centrale delle modificazioni fatte all'articolo suddetto dal ministro dell'istruzione pubblica — Aggiunta dell'Ufficio centrale — Dichiarazione al riguardo del ministro dell'istruzione pubblica — Senatore Pinelli — Approvazione dell'articolo 7, divenuto 8, colle modificazioni del ministro dell'istruzione pubblica, e colla aggiunta dell'Ufficio centrale — Approvazione della proposizione del senatore Di Pollone per la stampa degli articoli ricomposti dall'Ufficio centrale — Aggiunta all'articolo 2 dell'Ufficio centrale — Dichiarazione del ministro dell'istruzione pubblica — Mameli, relatore — Adozione dell'aggiunta all'articolo 2 — Articolo 9 del progetto ministeriale modificato dall'Ufficio centrale — Ministro dell'istruzione pubblica e senatori Mameli, Di Castagnetto, Pinelli, Colla, Cibrario e Riva.

La seduta si apre alle ore 2 1/2 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri degli affari esteri, e dell'istruzione pubblica, e più tardi intervengono i ministri di grazia e giustizia, dell'interno, e delle finanze.)

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Reco a conoscenza del Senato l'omaggio fattogli dal signor intendente generale della divisione amministrativa di Novara di alcune copie degli atti di quel Consiglio divisionale.

RELAZIONE ED APPROVAZIONE IMMEDIATA DEL PROGETTO DI LEGGE PORTANTE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI.

PRESIDENTE. Signori senatori, alcuni giorni fa il signor ministro delle finanze ci presentava un progetto di legge portante disposizioni relative alla Cassa dei depositi e prestiti,

raccomandandolo alla sollecitudine del Senato, perchè diretto a provvedere di lavoro la classe povera nell'attuale stagione invernale.

Essendosi l'ufficio centrale, appositamente nominato, occupato dell'esame di questo progetto, e la relazione tenendosi in pronto dal senatore Caccia, io proporrei al Senato di volerla sentire per essere poi in caso di giudicare, se, stante i motivi d'urgenza addotti, convenga dare a questo progetto un corso straordinario.

Chi intende d'approvare questa proposta sorga.

(Il Senato approva.)

Prego il signor senatore Caccia a dar lettura della sua relazione.

CACCIA, relatore. (Legge) (Vedi vol. Documenti, pag. 530.)

PRESIDENTE. Interrogherò ora il Senato se intenda di dar passo immediatamente a questa legge in vista dei motivi già allegati.

Chi è di quest'avviso sorga.

(Il Senato assente.)

Il progetto di legge è del tenore seguente. (Vedi infra)

È aperta la discussione generale sul medesimo.

Non domandandosi la parola, rileggerò gli articoli separa-

tamente, per quindi sottoporli a discussione e poscia a votazione.

« Art. 1. Col fondi ricavati dall'emissione dei Buoni del Tesoro e fino alla concorrenza di due milioni di lire, il ministro delle finanze è autorizzato a sussidiare la Cassa dei depositi e prestiti nel modo che sarà determinato da un regolamento che esso farà compilare di concerto col ministro dei lavori pubblici. »

(È approvato.)

« Art. 2. Questo sussidio dovrà essere esclusivamente destinato dalla Cassa a fare anticipazioni alle divisioni, alle provincie ed ai comuni, per l'eseguimento di opere pubbliche, debitamente autorizzate e già in corso o d'immediata esecuzione. »

(È approvato.)

« Art. 3. La Cassa corrisponderà alle finanze la media dell'interesse da queste stabilito nell'emissione dei Buoni del Tesoro. »

(È approvato.)

« Art. 4. La quota d'interesse da corrispondersi sulle somme anticipate dalla Cassa sarà eguale a quella pagata dalla medesima all'erario pubblico. »

(È approvato.)

« Art. 5. La Cassa opererà il rimborso dei depositi ordinati dall'autorità giudiziaria, dieci giorni dopo la fattane documentata domanda. »

(È approvato.)

« Art. 6. È derogato all'articolo 19 della legge 18 novembre 1880 per quanto è contrario alla presente. »

(È approvato.)

« Art. 7. I ministri dei lavori pubblici e delle finanze sono incaricati dell'esecuzione della presente legge, ciascuno nella parte che lo concerne. »

(È approvato.)

Si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto sopra questo progetto di legge.

Risultamento dello squittinio :

Volanti	63
Voti favorevoli	61
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE SUPERIORE DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

PRESIDENTE. Il voto del Senato nella tornata di ieri erasi fermato a fronte del secondo alinea dell'articolo 7.

Essendo stata rimandata la terza parte dell'articolo stesso all'ufficio centrale, ne viene dal medesimo oggi proposta una redazione nei termini seguenti:

« I collegi e seminari vescovili che si uniformano alle discipline vigenti per la pubblica istruzione sono sottoposti alla vigilanza di cui nell'articolo precedente. »

« I collegi e seminari vescovili che non si uniformano alle suddette discipline sono tuttavia soggetti alla vigilanza generale del Governo. »

Se non si domanda la parola porrò ai voti questa nuova redazione.

Chi l'approva sorga.

(È approvata.)

Porrò ai voti l'articolo stesso nel suo complesso.

Chi approva l'articolo 7 voglia sorgere.

(È approvato.)

Si passa ora all'articolo 7, che diventa 8, del seguente tenore :

« Art. 7. Nelle scuole affidate a corporazioni religiose riconosciute dallo Stato, i direttori, i professori, i maestri, le direttrici e le maestre saranno nominati sulla proposta di quelle. »

« In ogni caso però essi debbono dar prova della loro idoneità nei modi prescritti per tutti gli altri insegnanti. »

MANZONI, relatore. Domando la parola.

Senza ripetere le considerazioni esposte nella relazione che tutti hanno sott'occhio, mi limito a dichiarare, che anche su questo punto l'ufficio centrale si è messo d'accordo col signor ministro.

In coerenza ai concerti presi, il ministro non ha difficoltà di ammettere l'articolo 8 del progetto dell'ufficio, purché alle parole: *nominati ed ammessi* siano surrogate queste: *proposti ed approvati*. Nella sostanza non v'ha differenza alcuna, e si ottiene lo scopo che l'ufficio si era prefisso, di accordare cioè la disposizione colla condizione dei regolari; in conseguenza l'articolo sarebbe così concepito :

« Nelle scuole pubbliche affidate a corporazioni religiose riconosciute dallo Stato, gli istitutori, i professori ed i maestri, le istitutrici e le maestre saranno proposti dalle stesse corporazioni, ed approvati dalle autorità preposte alla pubblica istruzione quando siano riconosciuti idonei. »

« Dovranno dar prova della loro idoneità nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti. »

Non abbiamo però potuto egualmente metterci d'accordo col ministro sulla seconda parte dell'articolo, la quale schiude una questione di massima sulla forma degli esami, che dovrà il Senato risolvere.

Il ministro sostiene che debba esprimersi che siano i regolari dell'uno e dell'altro sesso tenuti agli esami nella forma comune a tutti gli altri insegnanti, anche a schiarimento di un dubbio cui darebbero luogo due articoli della legge e ottobre insieme combinati.

PRESIDENTE. Si intende che l'articolo sarà diviso in due parti per essere messo ai voti : se il Ministero non ha osservazioni a fare...

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Io proporrei che invece di dividere l'articolo in due parti, esso fosse riunito in un solo paragrafo. Però sono disposto a togliere dalla proposta primitiva del Ministero quella espressione che dice: « nei modi prescritti per gli altri insegnanti, » espressione che forse parrebbe o potrebbe parere alquanto aspra, quasi non lasciasse adito al Governo di usare quei certi riguardi che sono dovuti secondo la condizione delle persone che devono assumere gli esami. Quindi mi atterrei alla formola poco presso già espressa nella legge del 4 ottobre 1888, la quale appunto essendo già applicata da otto anni circa, ha la sanzione dell'esperienza per sé. Inoltre io credo che la redazione, considerata anche sotto il riguardo della forma, si terrà migliore, come quella che rimuove quel poco d'asprezza che forse parrebbe agli occhi di taluno presentare la redazione del progetto attuale.

La formola che sostituirei sarebbe questa :

« Nelle scuole affidate a corporazioni religiose riconosciute dallo Stato, i direttori, i professori, i maestri, le direttrici, le maestre saranno proposti da esse ed ammessi dall'autorità di pubblica istruzione quando siano riconosciuti idonei; dovranno perciò sostenere gli esami ed uniformarsi alle altre condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti. »

Come ben vede il Senato, in questo modo si tralasciano le frasi, direi, assolute, che i membri di tali corporazioni debbano prendere gli esami nei modi che sono prescritti per tutti gli altri insegnanti, e quindi si lascia la facoltà al Governo di poter usare quei riguardi che secondo le diverse condizioni delle persone siano convenientemente richiesti.

MAMBELLI, relatore. In quanto alla prima parte, come già dissi, non cade difficoltà: il dubbio si riduce alle ultime parole, le quali hanno l'istesso concetto nella formola unica dal ministro proposta, che nel progetto dell'ufficio, ove trovasi l'articolo stesso diviso in due parti.

COLLA. Malgrado il desiderio che l'ufficio centrale ha già abbastanza manifestato di consentire alle modificazioni che l'onorevole ministro della pubblica istruzione ci venne proponendo, noi dobbiamo insistere nell'emendamento che abbiamo proposto all'ultimo paragrafo di questo articolo.

Noi crediamo di concedere tutto ciò che si possa ragionevolmente, ammettendo che tutte le maestre, anche appartenenti a corporazioni religiose, debbano far prova d'idoneità. Andare più oltre ci sembra incongruo. Stabilire che le maestre appartenenti alle corporazioni religiose dovranno prendere gli esami nei modi stabiliti da leggi le quali ancora hanno da farsi; imporre perciò alle maestre un obbligo che non sappiamo se potranno sopportare, mi pare che sia al di là di ciò che si debba in questo momento consentire. Quando le leggi speciali ci verranno indicando quali esami si domandano a tutti gli insegnanti, quali sieno i modi nei quali questi esami debbano sostenersi, allora, allora solamente noi vedremo se si debba o no stabilire l'eccezione speciale per le corporazioni religiose.

L'onorevole ministro nell'adunanza di ieri ci ha più volte citata la legge francese; or bene mi permetta che io, alla mia volta, la citi in questa circostanza.

Volete sapere, o signori, come la legge francese del 1850, la legge dell'Assemblea repubblicana abbia risposto alla domanda che oggi si fa? Eccovene i termini:

« Les lettres d'obédience tiendront lieu de brevet de capacité aux institutrices appartenant à des congrégations religieuses vouées à l'enseignement et reconnues par l'État. »

E volete sapere quali ragioni ne adduceva il dotto Binaud, relatore di questa legge, innanzi a quell'Assemblea? Permettete che ve ne legga un brevissimo tratto:

« Le principe d'égalité républicaine prescrivait, selon nous, de ne pas exiger deux brevets de capacité d'une institutrice religieuse, quand on n'en exige qu'un d'un instituteur laïque. Les lettres d'obédience sont de véritables brevets de capacité délivrés par les supérieurs, après trois ou quatre ans de postulat et de noviciat, et à la suite d'épreuves bien autrement sérieuses qu'un simple examen passé devant une Commission. »

« La loi fera donc un acte de justice et de véritable égalité qui profitera à des écoles dont nous désirons ardemment voir accroître le nombre, en déclarant que les lettres d'obédience tiendront lieu aux religieuses de certificat de capacité. »

L'onorevole nostro collega, che governava le cose dell'istruzione pubblica prima che gli fosse surrogato l'attuale ministro, nel suo elaborato e compiuto progetto di legge sull'istruzione pubblica, aveva inserito un articolo espressamente, sotto il n° 439, nel quale dispensava intieramente da ogni prova di capacità le maestre che appartengono a corporazioni religiose soggette a clausura.

Egli aggiungeva poi molti altri articoli per tutte le scuole femminili; ed io porto fiducia che quando le leggi sulle scuole secondarie ed elementari ci verranno trasmesse, troveremo

nei nuovi progetti ciò che il ministro d'allora aveva inserito nel suo.

Anche il ministro che regge attualmente la pubblica istruzione, allorchando ha creduto di poter costringere le maestre appartenenti a corporazioni religiose a sostenere un esame, ha usato modi tutti diversi da quelli che si usano per gli altri insegnanti, ed ha fatto cosa degna di lui e della moderazione con cui si deve procedere da chiunque presiede al governo dello Stato.

Noi non vi domandiamo, o signori, che siate riguardosi verso le corporazioni religiose quanto lo furono i repubblicani di Francia; non vi domandiamo che inseriate in questa legge le disposizioni che si leggevano nel progetto del ministro precedente; noi vi domandiamo solamente: stabilite in questa legge che le maestre, quantunque appartenenti a corporazioni religiose, dovranno dar prova della loro idoneità; ma frattanto non le colpite dell'obbligo di dare questa prova come qualunque insegnante; non dite solamente, prenderanno gli esami stabiliti; riservatevi al momento in cui stabilirete gli esami che si hanno da prendere, al momento in cui si determinano i modi coi quali questi esami hanno da sostenersi, e allora voi vedrete, e noi tutti vedremo in coscienza nostra, se si può, o non si può ammettere che vi siano soggette come tutti gli altri; se si debbano o non si debbano usare particolari riguardi alle condizioni speciali delle corporazioni religiose.

Io insisto dunque che l'emendamento proposto dall'ufficio centrale sia adottato dal Senato, come quello che ammette l'obbligo di dar prova d'idoneità, ma lascia alla legge speciale di determinare in qual modo questa prova d'idoneità debba essere somministrata.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Io mi attendeva, o signori, alla discussione ora sollevata dall'onorevole senatore Colla, e direi che coi miei voti l'affrettava, per avere opportunità di dichiarare a questo riguardo, non solamente quale sia il mio intendimento, ma di spiegare anche su qual fondamento e per qual ragione io abbia operato nel senso di credere che le monache insegnanti di qualsiasi congregazione, debbono, unicamente perchè sono insegnanti, andare soggette agli esami, i quali si debbono da loro subire nella sostanza come si subiscono dagli altri insegnanti, salvi sempre quei riguardi, quelle agevolezze, e quell'osservanza di convenienze che possono richiedere le loro speciali condizioni.

Egli è tempo, o signori, che questa questione venga decisa, in quanto che vi furono alcune di queste congregazioni, le quali, interpretando a loro modo la legge, credettero che il potere esecutivo non avesse il diritto di obbligarle ad esami. Però mi è caro il poter tosto soggiungere che la massima parte di tali corporazioni si è più o meno volentieri assoggettata agli esami, trovandosene in appresso soddisfattissima di averli subiti. Sono in grado di presentare al Senato una tabella delle diverse congregazioni di suore insegnanti, le quali si sottomisero agli esami.

Il numero delle suore che ottemperarono alle prescrizioni della legge in questa parte, è poco meno di 500, delle quali 100 furono approvate per la 3^a e 4^a elementare; circa 50 furono approvate per la 1^a e 2^a elementare, e ne furono rimandate circa 50. Inoltre, furono talune non approvate per la 3^a e 4^a, e lo furono invece per la 1^a e 2^a elementare. Onde è che ebbi occasione di congratularmi di un tale esito, sia nell'interesse dell'istruzione pubblica, quanto in quello della legge. E ne furono pure soddisfattissime le autorità ecclesiastiche sotto le quali si trovano queste corporazioni, perchè in siffatto modo queste crebbero il credito delle loro scuole, e la

fiducia dei padri di famiglia nella bontà del loro insegnamento, nel mentre che loro si somministrò l'occasione per depurare le scuole da quelle insegnanti, le quali non avevano ancora sufficiente attitudine per istruire.

Inoltre, bisogna dire che molte di queste corporazioni, prima di sottomettersi agli esami, chiesero, in via di favore, di ottenere un tempo più o meno lungo onde potersi preparare, il che fu loro dal Governo concesso. S'istruirono dunque maggiormente per mezzo di appositi professori di metodo, ed in tal modo la loro istruzione fu migliorata a vantaggio delle allieve cui debbono ammaestrare.

Per lo che stimo potere con fondamento asserverare che il risultato di questo provvedimento è stato effettivamente utile e alle corporazioni insegnanti ed alle allieve da loro istruite. Se quindi si parla del merito della cosa, è impossibile il disconoscere il vantaggio di questa disposizione. Se si parla poi della legalità, o signori, io credo che non sia possibile di poter contestare al Governo il diritto, ed anzi, dirò di più, il dovere di prendere un tal provvedimento, poichè è prescritto nella legge di sottomettere queste insegnanti agli esami. Accennerò da prima su che si fondi questo diritto. Anzitutto egli è evidente che si fonda sopra le massime sancite dallo Statuto, che tutti i cittadini sono eguali in faccia alla legge, e tutti devono per conseguenza assoggettarsi alle stesse condizioni. Tuttavia, dacchè leggi speciali possono stabilire anche speciali disposizioni, è bene vedere qual sia la legislazione su questa materia.

Già fin dal 1846, o signori, l'egregio personaggio che allora dirigeva la pubblica istruzione, e che ora presiede così degnamente questo Consesso, riconobbe che qualche cosa vi era da fare riguardo all'insegnamento dato dalle corporazioni religiose femminili, e colle lettere patenti del 1846 stabilì precisamente quanto ora accennava l'onorevole senatore Colla, cioè che fossero tenute queste monache a presentare una specie di patente di idoneità, oppure che i superiori o le superiori dovessero dichiarare che esse avevano la idoneità necessaria per poter insegnare. E perchè, o signori, il capo della pubblica istruzione d'allora richiedeva questo? Non era certamente per una soddisfazione di amor proprio, non era certamente per rivendicare, o, dirò meglio, per conservare al Governo il diritto di nominare e di approvare le maestre di qualsiasi condizione sociale. No, o signori. Come nacquero anche allora dei contrasti, come l'arcivescovo di Torino andò tant'oltre da cogliere persino quell'occasione per pretendere che anche le maestre laiche non potessero insegnare se prima non avessero ottenuta l'approvazione dell'autorità ecclesiastica, mentre il Governo d'allora respingeva siffatta pretesa, riguardo poi alla disposizione contenuta nelle lettere patenti del 1846 concernente le corporazioni insegnanti, rispondeva in questi termini:

« Mentre le relative disposizioni tendono piuttosto ad agevolare per quanto è possibile alle corporazioni religiose insegnanti il mezzo d'impiegarsi ovunque nell'istruzione delle fanciulle, servono ad un tempo a rassicurare in qualche modo l'autorità universitaria sulla idoneità delle maestre, e questo si è ravvisato tanto più opportuno, in quanto che non furono casi, nei quali si deputarono ad insegnare persone appartenenti ai suddetti ordini religiosi non sempre fornite della necessaria capacità. »

Onde ben si scorge che l'intendimento del Governo non era unicamente di riservarsi la facoltà di approvare semplicemente, in seguito ad una dichiarazione delle autorità che presiedevano a tali corporazioni insegnanti, ma quando gli fosse risultato che veramente alcune delle suore insegnanti

non avessero la capacità necessaria, di poterle anche respingere.

Era forse impossibile ottenere precisamente con quella legge lo scopo che si proponeva, cioè quello di eliminare le insegnanti meno capaci; tuttavia lo ripeto, il concetto del legislatore appare chiaro. Ma ora, dopo che fummo dotati di altra legge assai più esplicita, anzi decisamente esplicita su questa materia, il senatore Colla parrebbe voler ritornare a quelle lettere patenti del 1846, richiedere bensì una dichiarazione della superiorità, dalla quale constasse di una specie di idoneità già acquistata dalle suore appartenenti a dette corporazioni, mediante forse un esame dato dalla stessa corporazione...

COLLA. Mi permetta che ne lo interrompa, per osservarle che io non ho mai espresso questa idea, io mi limitai unicamente a dire che si stabilisca che debbano dar prova di idoneità nei modi e nelle forme che verranno prescritte...

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Permetta...

COLLA. Non dissi che debba bastare l'obbedienza. Ho detto che in Francia si faceva così: ma non chiesi punto che dal Ministero si seguisse la legislazione francese, come neppure si fissassero fin d'ora quelle regole, nè che si stabilisse in qual modo questi esami si hanno da prendere; dissi bensì che per ora bastava stabilir l'obbligo di dar questa prova, ed il modo di darla fosse rimandato a leggi speciali.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Sono ben lieto delle spiegazioni date dall'onorevole senatore Colla, perchè mi pare che dopo di esse la differenza non è più così grande tra il Ministero e l'onorevole preopinante, in modo da rendere impossibile una conciliazione. Se egli ammette che queste suore insegnanti debbano subire un esame dato dalle autorità civili, io credo che abbiamo fatto un gran passo. Del resto non è possibile, o signori, che lo Stato rinunci a questo diritto di accordare la facoltà di conferire gradi per l'insegnamento ad altre autorità, meno che alle autorità scolastiche, alle autorità dipendenti dal Governo.

Questa eccezione costituirebbe un privilegio che assolutamente non si può ammettere. Difatti, ritornando all'argomento generale, io osservo che la legge del 1848 stabilisce in un modo assoluto che tutti i privilegi i quali esistevano per l'avanti, riguardo all'esenzione dagli esami, sono cessati. Infatti essa prescrive all'articolo 54: « Ogni istituto educativo, o per i maschi, o per le femmine (tranne che si trovi compreso tra quelli ai quali si riferisce l'ultimo alinea dell'articolo 5 della presente legge) dipenderà dal Ministero di pubblica istruzione, e dovrà osservare le regole promulgate o che saranno per promulgarsi in fatto d'istruzione pubblica. »

« Tutti i privilegi finora ottenuti in pregiudizio di tale principio s'intendono rievocati. »

Pare adunque che dal disposto di quest'articolo emerga chiarissimamente che non v'è eccezione alcuna; che tutti quelli o quelle che vogliono insegnare debbano subire un esame, che questo esame debbano subirlo nel modo e nelle forme che sono comunemente stabilite.

Inoltre vi è l'articolo 58 che dice:

« Niuna podestà altra da quelle specificate nella presente legge avrà diritto d'ingerirsi nella disciplina delle scuole, nel regolamento degli studi, nella collazione dei gradi, nella scelta od approvazione dei professori e membri delle facoltà universitarie, dei professori, maestri e direttori di spirito delle scuole dipendenti dal Ministero di pubblica istruzione; e conseguentemente cesseranno tutte le autorità sinora esercitate in dipendenza delle leggi, regolamenti ed usi in addie-

tro vigenti in ordine alla pubblica istruzione, che non sono comprese nella presente legge. »

Dunque da una parte si dichiara che è cessato ogni privilegio esistente fino al 4 ottobre 1848, riguardo al modo di dare gli esami, riguardo alla sorveglianza delle scuole, e si stabilisce che tutte debbano essere assoggettate alle stesse discipline; si statuisce in seguito che anche tutti i membri delle corporazioni religiose debbano subire gli esami. Inoltre vi è un articolo in cui si esclude qualsiasi altra podestà, fuori della podestà civile, di avere il diritto di dare gli esami. Tutte le altre autorità sono escluse; è quindi evidente il diritto del Governo di sottomettere tutti quelli che insegnano, senza distinzione, agli esami; è evidente che tali esami debbono essere dati da autorità governative.

È ben vero che viene citato in appoggio dell'avviso contrario un articolo della stessa legge, cioè l'alinca quarto dell'articolo 5, nel quale è detto:

« I convitti e le scuole femminili d'istruzione elementare e superiore pubbliche e private, che però continueranno ad essere retti con leggi particolari »

Ecco a che cosa si appigliarono coloro i quali non vollero riconoscere nel Governo il diritto di sottomettere ad esami le corporazioni religiose. Siccome in questo articolo si riferisce, in quanto ai convitti delle scuole femminili, a leggi particolari, esse dissero le leggi e le disposizioni particolari in questa materia per i convitti e per le scuole femminili sono tuttora quelle delle lettere patenti del 1846; le quali dicono che per l'insegnamento le corporazioni religiose non sono soggette ad esame per parte dell'autorità scolastica, ma basta una semplice dichiarazione della superiora d'una corporazione.

CONTEA. Mi rincresce che il signor ministro spenda molte parole per difendere quello che è fatto; mentre nessuno di noi ebbe in pensiero di sostenere che l'autorità civile non ha diritto di stabilire questi esami; solamente la questione è caduta sull'espressione: « nei modi prescritti a tutti gli altri insegnanti. »

Ora il nostro articolo dice assai chiaramente: « che dovranno dar prova della loro idoneità. »

Se si vuole aggiungere: « dinanzi all'autorità civile, » non mi oppongo, ma mi pare però che non sia necessario.

Noi non abbiamo mai negato che debbano dar prova della loro idoneità, né tanto meno che giudice dell'idoneità debba essere l'autorità civile. Onde io non credo che vi sia ragione alcuna di presentare le cose in modo che farebbe credere che noi avessimo opinato in un senso che non è mai stato il nostro. Il sentimento dell'ufficio centrale è puro e semplice, e venne spiegato chiaramente nell'emendamento che ebbe a proporre, e del resto parmi di averlo anche sviluppato nel mio discorso.

MANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Se ho dato maggior ampiezza alle mie spiegazioni nella parte che riguarda gli esami da darsi alle suore insegnanti, si è perchè mi parve che dal discorso dell'onorevole preopinante, il quale citava in appoggio della sua opinione il disposto della legge francese del 1850, ed il disposto di un articolo del progetto di legge presentato dal mio antecessore, si potesse intendere che il Ministero dovesse seguire le stesse norme.

Ora egli dichiara di non voler intendere ciò nel suo discorso, ed io me ne rallegro, e credo che con questa spiegazione si sia fatto un gran passo. Vuol dire che le mie ragioni non saranno più contro la sua opinione.

Tuttavia lo stimo necessario addurre anche altri motivi appunto per ben chiarire le ragioni del mio operato in una

materia così spinosa; operato che ebbe ad incontrare giudizi severissimi ed un ostinato accanimento, che pur non meritava, dacché era secondo la lettera e lo spirito della legge.

E per non lasciare tronco il mio discorso, lo riprenderò là dove m'interruppe l'onorevole preopinante, per dire che l'articolo a cui si appigliano coloro che sostengono il privilegio di esimersi dagli esami le suore e le monache, non ha il senso che gli si vuole attribuire, perchè per quelle parole « leggi particolari » non s'intende e non si può intendere altro se non che quelle disposizioni particolari che sono opportune e necessarie per le scuole femminili, per la loro diversa natura da quelle maschili.

Evidentemente è impossibile che si possano adottare gli stessi programmi per le scuole maschili come per le scuole femminili. Non si possono nemmeno dare gli esami nello stesso modo; non si possono nemmeno fare le stesse visite con le stesse forme. Dunque si richiedono disposizioni speciali.

Per conseguenza quest'articolo, che dice che « i convitti e le scuole femminili continueranno ad essere retti da leggi particolari, » non si riferisce certamente che a quelle disposizioni che sono speciali per questo genere d'istituti e di scuole femminili, ma non può riferirsi ad un privilegio; giacché ci è l'articolo precedente che dichiara che « ogni privilegio è cessato, » e che nessuna autorità può dare gradi, può dare esami tranne l'autorità civile.

Non mi dilungherò di più a questo riguardo, come mi era proposto, dacché non sorge più opposizione.

Farò però osservare come dal 1848 tutti i ministri che si sono succeduti al governo dell'istruzione pubblica hanno sempre tenuto la stessa prammatica, hanno sempre cercato di mantenere lo stesso principio con maggiore o minor vigore. Io ebbi la disgrazia di venire dopo che questa era una pratica troppo protratta, della quale non poteva più assolutamente differirsi la soluzione, quando per conseguenza bisognava sciogliere il nodo in qualche modo. Io penso di non averlo sciolto colla spada d'Alessandro; penso di averlo sciolto colla spada della legittimità; ma però coi modi più riguardosi, e coll'osservanza di tutte quelle maggiori convenienze che fossero possibili.

Il risultato coronò pienamente l'operato del Ministero. Ora abbiamo la fortuna di avere un numero ragguardevole di queste suore, le quali hanno dato prova di avere capacità nell'insegnare. E per conseguenza le loro scuole hanno acquistato maggior credito presso i padri di famiglia e presso le popolazioni di quello che non potessero avere prima per la parte che riguarda l'insegnamento.

È ben vero che potrebbe dirsi che alcune corporazioni, le quali sono straniere allo Stato, per certe regole, per certe norme delle loro istituzioni hanno creduto di non poter subire gli esami; e che forse alcune di esse debbono rinunziare all'insegnamento, occupandosi unicamente della parte principale del loro istituto, che è la cura degli infermi.

Questo non credo che possa essere un gran male, credo che anzi questo potrà agevolare maggiormente lo svolgimento di altre corporazioni indigene, le quali sono sotto la dipendenza dei vescovi dello Stato; il che potrà recare un giovamento piuttosto che un danno, anche a riguardo delle stesse persone che si dedicano a queste corporazioni.

Venendo ora all'emendamento proposto, non so se dalla Commissione intera, ovvero solo dall'onorevole preopinante, si vorrebbe che, relativamente alle suore insegnanti, si dicesse solamente: « dovranno perciò dar prova d'idoneità nei modi prescritti dalla legge e dai regolamenti. » Io proporrei che si

dicesse: « dovranno perciò sostenere gli esami ed uniformarsi alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti. »

La Commissione dice: ma volete fin d'ora dichiarare che questi esami si dovranno dare secondo regolamenti o norme da prescriversi ancora? Questo non istà. Dunque è necessario di additare le norme ed i regolamenti per dare questi esami; è necessario che questo si faccia per legge onde noi possiamo conoscere quali sono queste norme, questi regolamenti.

Mi permetta l'onorevole senatore Colla, ma questo è un atto di diffidenza che il Ministero od anche il ministro dell'Istruzione pubblica attuale crede non meritare. Quando sarà il caso di usare del riguardi, non si mancherà di farlo, come è convenienza del Governo il farlo; nè si farà mai alcun regolamento il quale possa inasprire, e che possa suscitare delle difficoltà; che anzi deve essere proponimento del Governo di appianare ogni ostacolo ed evitare ogni incaglio.

Date queste spiegazioni, mi lusingo che la Commissione non avrà difficoltà alcuna d'accettare anche la dizione che venne testè proposta dal Ministero.

La rileggerò di nuovo perchè sia ben presente alla mente dei senatori:

« Nelle scuole affidate a corporazioni religiose riconosciute dallo Stato, i direttori, i professori, i maestri, le direttrici e le maestre, saranno proposti da esse ed approvati dall'autorità della pubblica istruzione, quando siano riconosciuti idonei; dovranno perciò sostenere gli esami ed uniformarsi alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti. »

Ben s'intende che si parla delle leggi e dei regolamenti in vigore. Questo è certo; ma non toglie nemmeno al potere esecutivo di fare altri regolamenti. Si deve presupporre che questi regolamenti devono essere fatti sempre in conformità delle leggi, e qualora ciò non fosse, potrà sempre il Parlamento chiedere ragione al Ministero della violazione succeduta.

COLLA. Quando si dice: « nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti in vigore » s'intende sempre nello stile dei legislatori tanto delle leggi già esistenti quanto di quelle che si faranno.

Noi abbiamo detto che « dovranno dar prova della loro idoneità nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti. » Ma ciò vuol dire prescritti tanto dalle leggi e regolamenti in vigore, quanto da quelli che si faranno, ma non vuol già dire che frattanto non vi sia legge. Se ci è legge si applicherà sempre finchè ne venga un'altra a derogarla.

DI SAN MARZANO. Desidero rilevare che finora non è stata toccata la differenza essenziale fra i due modi di esprimersi dei due progetti.

Questa differenza sta in ciò che nel progetto del Ministero, i modi prescritti « per tutti gli altri insegnanti » debbono anche applicarsi alle corporazioni religiose; invece che la Commissione giudica che per queste corporazioni si possano prescrivere altri modi; e ciò per leggi o regolamenti da farsi.

Poichè ho la parola mi permetterò accennare ad un'altra grave differenza che passa tra l'articolo della Commissione e quello del Ministero. Nel primo si legge: « nelle scuole pubbliche affidate, ecc. » nell'altro è omissa la parola « pubbliche, » ora non si può negare che per le scuole pubbliche, più o meno, il ministro deve avere la facoltà di esigere questa idoneità; ma la questione cangia poi riguardo alle scuole private sulle quali non dovrebbe aver il Governo il diritto di esigere questa idoneità.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Osservo all'onorevole preopinante che nella nuova redazione non vi esiste

più l'alinea del primitivo progetto del Ministero, cioè le parole: « Nei modi prescritti per gli altri insegnanti; » si dice invece: « alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti. »

Siccome qui si tratta unicamente di esami da darli alle scuole delle corporazioni religiose insegnanti, per conseguenza deve dire che questi regolamenti debbono essere particolari a loro. Non si riferisce mica ai regolamenti in genere che si applicano a tutti gli insegnanti: qui c'è un articolo appunto che non parla d'altri se non delle scuole pubbliche, e si dice che dovranno dar prova d'idoneità; in quali modi? Col prendere gli esami secondo le leggi ed i regolamenti che riguardano naturalmente i modi di dare gli esami a queste corporazioni. Dunque non vi ha la ragione che egli adduce a questo riguardo.

L'onorevole senatore preopinante poi fece osservare che nel progetto primitivo si parlava unicamente di scuole in genere. Egli crede che per le scuole pubbliche sta bene che si facciano subire gli esami, non così per le scuole private.

Ma io debbo notare che per i maestri laici non si fa distinzione alcuna. Appartengano a scuole pubbliche o private, debbono sempre dar prova della loro idoneità prendendo un esame. Questa è una regola comune affatto; di modo che sarebbe il caso di fare un'altra eccezione, e se si fa un'eccezione per quei che fanno scuola privata, tanto vale farla anche per le altre.

DI SAN MARZANO. Mi pare che nei vari paesi d'Europa dove è stata suscitata la questione della libertà d'insegnamento, il punto del dritto nel Governo di far subire esami d'idoneità ai professori è sempre stato uno dei più combattuti; difatti se si ammette che nelle scuole private sia necessaria la prova di quest'idoneità, dove sarebbe la libertà d'insegnamento? Il Governo avrebbe allora nelle mani la possibilità d'opporvi all'erezione delle scuole a lui non accette. E la libertà d'insegnamento sta appunto in ciò che vi possano esistere scuole fuori della cerchia del Governo.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. L'onorevole senatore Di San Marzano vorrebbe introdurre un principio, il quale finora non esiste nella nostra legislazione scolastica, perchè, torno a ripetere, tutti quelli che vogliono aprire una scuola, abbia essa il carattere di pubblica o di privata, debbono subire l'esame, debbono dar prova della loro capacità. Questa è la massima che vige ora nel nostro Stato. Egli osservò: « ma con quest'obbligo voi togliete la libertà d'insegnamento. » Io non credo che la libertà d'insegnamento consista in ciò. Io credo che può esistere una larga libertà d'insegnamento ancorchè vi esista questo vincolo.

Difatti in Francia vi ha una libertà d'insegnamento piuttosto estesa, perchè non vi ha nessuna misura preventiva; ma l'obbligo di dar prova di capacità si richiede espressamente come pure in quasi tutti i paesi. Non vi è tale esenzione che nel Belgio, e forse anche in Inghilterra, dove non si dà, si può dire, esame di sorta per le scuole che sono sussidiate dalle società. Del resto in tutti gli altri paesi d'Europa si danno, e in Austria, e in Prussia, e in tutta la Germania, ed in ogni Stato della nostra Italia.

Io stimo non sia il caso di considerare la questione della libertà d'insegnamento nella questione di dar prova o no di capacità; credo che considerare la libertà d'insegnamento da un solo lato, e forse dal lato meno importante, sia affatto fuori di proposito.

PRESIDENTE. Debbo far osservare, perchè sia chiara la discussione, e che il Senato sappia bene quello che ha da votare, che all'articolo 4 già votato è stato detto: « si provve-

derà con altre leggi a ciò che particolarmente riguarda quelle scuole, e quegli istituti nell'interesse della morale, dell'igiene, delle istituzioni e delle leggi dello Stato, e dell'ordine pubblico.»

Pare adunque che questa parte dell'articolo in discussione rientri già nell'espressione generale usata nell'articolo 4 testé letto.

MAMELI, relatore. L'ufficio centrale dopo matura riflessione accetta l'emendamento proposto dal Ministero, perchè realmente non pregiudica per nulla l'avvenire.

Inoltre questo emendamento contrapposto all'alinea dell'articolo 7 del progetto del Miniatero spiega meglio la cosa, perchè scompaiono quelle parole « nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti per gli altri insegnanti. »

Oltracciò, il ministro, della cui lealtà nessuno dubita, ne ha fatto espressa dichiarazione.

PRESIDENTE. L'articolo proposto ultimo dal Ministero, e dall'ufficio centrale accettato, direbbe così:

« Nelle scuole affidate a corporazioni religiose riconosciute nello Stato, i direttori, i professori, i maestri, le direttrici e le maestre saranno proposti da esse, ed approvati dall'autorità della pubblica istruzione quando siano riconosciuti idonei.

« Dovranno perciò sostenere gli esami, e uniformarsi alle altre condizioni prescritte dalle leggi e regolamenti in vigore, salvo il disposto dell'articolo 4 per quanto riguarda le scuole private dipendenti dalle corporazioni suddette. »

MAMELI, relatore. Domando la parola. In principio dell'articolo lo direi « scuole pubbliche: » è sempre meglio non risparmiare una parola, che possa prevenire i dubbi possibili.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Quando non vi sia opposizione alcuna all'opinione espressa che le suore insegnanti, sia che facciano scuola pubblica, sia che facciano scuola privata, debbano egualmente subire gli esami, per me non ho difficoltà alcuna di accettare nell'attuale articolo le parole « scuole pubbliche: » ma purchè, ripeto, ciò sia ben inteso, perchè quello che desidero si è che la cosa sia ben chiara, giacchè del resto se ne toglie affatto ogni dubbio, arrega più danno, che non vantaggio.

CIBRARIO, ministro degli affari esteri. Io non so veramente comprendere come quando si siano una volta ammesse le parole « nelle scuole pubbliche, » si debba poi sottintendere che anche le private debbano essere soggette agli esami.

MAMELI, relatore. In virtù dell'articolo 4.

PRESIDENTE. L'articolo 4 provvede alle scuole private; e fintanto che sieno fatte le leggi che determinino se debbano prendere gli esami o no, sono soggette alle leggi attuali.

« A me non appartiene altro, se non che mettere il Senato in avvertenza, che aggiungendo la parola *pubbliche* conveniva con un'alinea aggiungere anche che queste scuole private si trovano sottoposte al disposto dell'articolo 4.

MAMELI, relatore. Salvo il disposto dell'articolo 4 per le scuole private.

CIBRARIO, ministro degli affari esteri. Essendovi una disposizione stata avvertita dal signor presidente, per le scuole private, la mia osservazione cade.

PINELLI. Mi pare che volendosi fare la riserva per le scuole private, conviene togliere in principio dell'articolo la parola *pubbliche*, perchè se esso non concerne fuorchè le scuole pubbliche, è fuori di proposito l'aggiungere in fine « salvo il disposto dell'articolo 4. » Lasciando l'articolo generale, ed accennando poi in fine « salvo il disposto dell'articolo 4, » mi pare si risponda al desiderio di tutte le opinioni.

PRESIDENTE. Osserva l'onorevole senatore Pinelli, che a suo giudizio non pareva necessario di aggiungere la parola *pubbliche*, giacchè si faceva menzione speciale delle scuole private in un'alinea a parte.

Io leggerò nuovamente l'articolo perchè il Senato ne veda il complesso, e quindi metterò ai voti la parola *pubbliche* separatamente. (*Vedi sopra*)

Chi crede che si debba mantenere la parola *pubbliche* sorga.

(Dopo prova e controprova è mantenuta la parola *pubbliche*.)

Metto ai voti l'articolo intiero.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

DI POLLONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Di Pollone ha la parola.

DI POLLONE. Non è per parlare sulla legge, ma per fare un'osservazione al Senato, che credo opportuna.

Si sono votati già alcuni articoli di cui non abbiamo più memoria, quindi non si può avere un riferimento a questi articoli medesimi, non avendoli sotto gli occhi.

Io crederei perciò opportuno che il Senato volesse ordinarne la stampa. Ciò non ritarderebbe per nulla la discussione, mentre ognuno sa che di nottetempo essi possono essere stampati.

Noi abbiamo un progetto del Governo, un altro dell'ufficio centrale, ed un terzo progetto di legge (dico progetto di legge perchè, sinchè non abbia avuto la sanzione, rimane progetto), di cui io confesso che non posso ricordarmi; mi pare utile di averlo sott'occhio sia per la facilità della continuazione della discussione, sia anche perchè essendo stata questa legge alquanto frastagliata, potrebbe accadere che studiandola più maturamente si avesse ancora qualche osservazione a fare in proposito. Quindi prego il Senato di voler esaminare se non sarebbe utile di ordinare questa stampa.

PRESIDENTE. Metterò ai voti la proposta del senatore Di Pollone.

Debbo tuttavia osservare che le disposizioni del capo che è attualmente in discussione sono cosa a parte, non dirò in modo assolutissimo, ma quasi, da tutto il rimanente della legge.

D'altronde occorre ancora un lavoro che ordinariamente il Senato suole compiere dopo terminata la discussione particolare della legge, che è quello della revisione della redazione testuale della legge, la quale si fa senza che possa dar luogo a emendamenti che interessino il senso degli articoli.

Dopo queste avvertenze io metto ai voti la proposta del senatore Di Pollone, se il medesimo insiste.

DI POLLONE. Se il signor presidente non crede di doverla sottoporre al Senato, io non insisto menomamente; ma io vedo che nei Parlamenti, anche quando si tratti di un semplice emendamento di poche linee, si suole stampare per averne maggior cognizione.

Io stimo che sia utilissimo di aver almeno sott'occhio il capo primo che si è votato, e che credo offra una maggiore importanza, a fine di dedurne le conseguenze che si avranno poi da vedere più tardi.

Ho fatto questa proposta nell'interesse della votazione della legge, e credo possa riescir grata al Senato; del resto me ne rimetto intieramente.

PRESIDENTE. Ordinariamente si stampano gli emendamenti prima che siano posti in discussione. Qui non si è ciò fatto, perchè le nuove redazioni sono state concertate negli ultimi momenti e frammezzo alla discussione stessa. Quanto

al presidente non ha obiezioni a fare affinché si stampi; egli ha fatto presente queste circostanze, che il Senato apprezzerà.

Chi approva la proposta del senatore Di Pollone si alzi.

(Il Senato approva.)

L'articolo 8 del Ministero trovasi già compreso negli articoli precedentemente adottati.

Viene perciò ora l'articolo 9 del progetto ministeriale; debbo però avvertire che l'ufficio centrale avrebbe proposto di aggiungere un articolo che porta lo stesso numero.

MAMELI, relatore. Quest'articolo è stato combinato col Ministero nei termini seguenti:

« La religione cattolica sarà fondamento dell'istruzione e dell'educazione morale. »

L'ufficio centrale aveva dapprima formulato un articolo il quale era così concepito:

« Art. 9. Nulla è per ora innovato riguardo all'istruzione religiosa dal prescritto delle due leggi del 4 ottobre 1848, e dei regolamenti pubblicati coi decreti reali del 9 e del 16 dell'istesso mese. »

Nel progetto ministeriale non vi era disposizione equipollente; il ministro non credette di accettarlo nel modo in cui era concepito per giuste ed assennate ragioni. Quindi vi si surrogò d'accordo la redazione da me sovraccennata: da aggiungersi come ultimo alinea all'articolo 2.

Questo principio non è nuovo, ed è già espresso nella legge 4 ottobre 1848.

PRESIDENTE. Si compiaccia di passarlo alla Presidenza.

(Il senatore Mameli rimette l'alinea al signor presidente, il quale gli dice: « E gli acattolici dovranno anche avere a fondamento dell'istruzione e dell'educazione la religione cattolica » ?)

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Mi pare di essermi già chiaramente espresso nella discussione generale riguardo a questo punto essenziale alla religione.

Ho dichiarato che mi pareva assolutamente superfluo di fare delle dichiarazioni nell'occasione di questo progetto di legge, il quale riguarda esclusivamente l'amministrazione della pubblica istruzione.

Ho soggiunto che quando si fosse venuto di proposito a discutere leggi sui diversi rami d'insegnamento, allora sarebbe il caso di vedere quale è la parte dell'insegnamento religioso che si vorrebbe unire agli insegnamenti diversi, tanto primari, quanto secondari, ecc. Tuttavia la Commissione insiste perchè si faccia una dichiarazione a questo riguardo. Io continuo a crederla tutt'affatto fuor di proposito. La credo inutile prima di tutto perchè c'è un articolo dello Statuto il quale dichiara la religione cattolica religione dello Stato; poi perchè nel decreto, che ha forza di legge, del 4 ottobre 1848, il quale continua ad essere in vigore per quanto riguarda le scuole ed i collegi nazionali, è detto all'articolo 15: « La religione cattolica sarà fondamento dell'educazione morale. »

Tuttavia se il Senato desidera di inserire questa dichiarazione lo non saprei veramente come oppormi perchè la mia opposizione potrebbe forse essere interpretata sinistramente.

Io credo, ripeto, che l'aggiunta proposta sia inopportuna e non possa avere il suo luogo in questo progetto. Tuttavia non mi vi oppongo per ragioni che il Senato potrà apprezzare.

MAMELI, relatore. La legge del 4 ottobre 1848 stabilisce questo principio fondamentale, che mi pare di somma importanza in un paese eminentemente cattolico. Nè deve fare ostacolo l'esistenza di pochi acattolici in minima proporzione, potendosi adottare l'istesso temperamento ivi adottato, cioè di provvedere alla loro morale educazione con altra legge

speciale; ed a tale effetto si potrebbe aggiungere la stessa riserva, e così conciliare le cose, senza omettere l'esplicita dichiarazione di un principio così importante in una legge fondamentale di amministrazione della pubblica istruzione, la prima di questo genere che è stata sottoposta alle discussioni del Senato.

PRESIDENTE. L'avvertenza che ha fatto il presidente in un modo piuttosto confidenziale, non riguardava il numero più o meno grande d'acattolici che vi potesse essere nelle scuole pubbliche, ma l'esistenza di scuole acattoliche.

Ora queste scuole essendo pubbliche e sotto la disposizione di questa legge, domandava se si voleva imporre a quelle acattoliche di aver per fondamento la dottrina cattolica.

MAMELI, relatore. Ed appunto perchè la questione non è di numero, ma di sostanza, io propongo in nome dell'ufficio centrale un'aggiunta così espressa: « salvo, riguardo agli acattolici, il provvedere per legge speciale. »

PRESIDENTE. L'aggiunta proposta dall'ufficio centrale verrebbe ad essere questa: « La religione cattolica sarà fondamento dell'istruzione ed educazione morale; salvo, riguardo agli acattolici, il provvedere con legge speciale. »

Chi approva questa variazione voglia sorgere.

(È ammessa.)

Verrebbe ora l'articolo 10 che era il 9 del progetto.

« Art. 10. Nessun'altra autorità, fuori di quelle stabilite dalla presente e dalle leggi speciali relative ai diversi rami dell'insegnamento, può avere ingerenza nella disciplina delle scuole pubbliche, nella collazione dei gradi, nella scelta ed approvazione dei professori e dei membri di facoltà nelle Università del regno, dei direttori, professori e maestri nelle scuole dipendenti dal ministro di pubblica istruzione. »

L'ufficio centrale l'avrebbe formulato nei termini seguenti:

« Art. 10. Spetta alle autorità contemplate dalla presente legge, ed a quelle altre che verranno stabilite dalle leggi speciali relative ai diversi rami dell'insegnamento, il provvedere alle discipline delle scuole pubbliche, alla collazione dei gradi, ed alla scelta ed approvazione dei professori, dei membri delle facoltà universitarie, dei direttori, professori e maestri nelle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

« Tuttavia nel provvedere alla direzione ed istruzione religiosa si useranno le cautele ed i riguardi voluti dalla loro specialità. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Non credo che possa essere stata intenzione della Commissione, variando la redazione, di variarne la sostanza.

La redazione del Ministero era più esplicita, dichiarando in modo negativo che nessun'altra autorità assolutamente potesse ingerirsi in questa materia ad eccezione di quella scolastica. Invece la redazione della Commissione si serve di una formula affermativa, dicendo: « Spetta alle autorità contemplate dalla presente legge, ecc. »

Mi pare sarebbe meglio mantenere, perchè forse più esplicita, la redazione del Ministero.

MAMELI, relatore. I principii sono ammessi nettamente perchè riconosciamo la prerogativa del potere civile riguardo alla collazione dei gradi, alla nomina ed approvazione dei professori, ecc. ecc.: siamo d'accordo.

Ci è sembrato più semplice dire: « Spetta alle autorità contemplate nella presente legge ed a quelle altre, ecc. » l'occhè non è meno esplicito.

Del resto se il signor ministro ha qualche altra parola che indichi meglio il nostro concetto la proponga, che siamo perfettamente d'accordo.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Amava meglio la redazione ministeriale perchè escludeva assolutamente ogni autorità...

MARRELLI, relatore. (Interrompendo)... che non è contemplata in questa legge, e nelle altre speciali che potranno emanare.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Allora sarebbe meglio mantenere la redazione del Governo, poichè non vi ha variazione di sostanza, attesochè tale redazione è stata tolta dalla legge del 1848; ed è perciò già di significato conosciuto.

MARRELLI, relatore. Accetto.

PRESIDENTE. Chi vorrà accettare l'articolo del Ministero ricuserà quello dell'ufficio centrale.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Mi pare che l'ufficio centrale accetti.

MARRELLI, relatore. L'ufficio accetta la redazione ministeriale coll'aggiunta dell'alinea fattavi dalla stessa Commissione.

PRESIDENTE. Il signor ministro è d'accordo?

DI CASTAGNETTO. Spero che l'ufficio centrale il quale pose ogni suo studio a mantenersi unito su questo grave argomento, continuerà ad esserlo anche nell'articolo che ora si discute. Il sentimento nostro fu quello della conciliazione. Mi permetta il Senato che io gli ricordi le parole dette dall'onorevole relatore nell'esordire di questa discussione, cioè, che per la prima volta viene discussa dinanzi al Parlamento una legge di pubblica istruzione, quindi noi abbiamo capito la necessità di stabilire dei principii.

Ed ecco il motivo ampiamente esposto dal relatore, perchè abbiamo creduto di rendere omaggio al principio religioso. Noi poi in tutto il testo della legge abbiamo procurato di riconoscere anche il principio della libertà d'insegnamento, e quei riguardi che si devono avere all'autorità ecclesiastica in tutte le parti nelle quali debbe intervenire il suo concorso per il bene degli studi e per le buone relazioni che debbono esistere tra essa ed il Governo. E siccome venne in massima adottato che tutte le disposizioni relative, tanto alla libertà d'insegnamento quanto alle materie religiose, dovessero far parte di leggi speciali, l'ufficio centrale ha avuto in mira di rimuovere tutte quelle espressioni che potessero in alcuna parte offendere questa proposta. Tale fu dunque il motivo perchè alla parola veramente un poco rigida che era usata nella legge del 1848 con dire: « nessun'altra autorità, » si è voluto sostituire l'espressione « spetta alle autorità, ecc., » che leggesi in questo paragrafo, perchè, mentre nulla toglie all'autorità del Governo, nello stesso tempo possa ampiamente esercitare tutta l'autorità che gli compete. Siccome la Commissione va persuasa che un accordo, un concerto non può a meno di seguire fra il Governo e l'autorità ecclesiastica per definire le attribuzioni che possono riferirsi o all'uno o all'altra, parve che fosse anche un mezzo di conciliazione far scomparire quella rigidità di espressioni, e sostituirvene un'altra, la quale, mentre lascia piena forza all'autorità del Governo, toglie, dico, ogni idea preconcepita e permette di aspettare l'emendazione delle nuove leggi.

Ed io credo che anche quest'espressione: « spetta all'autorità contemplata dalla presente legge, ecc., » va d'accordo col successivo alinea, il quale pare sia stato ammesso dall'onorevole ministro, a cui non si può ricusare la testimonianza di avere in questa discussione recato quella moderazione di cui egli fa prova in tutti i suoi atti, e che finirà per ottenerci una legge, se non perfettissima, almeno compatibilmente perfetta coi tempi in cui siamo, scevra da tutti quegli incon-

venienti che diedero luogo ad incresevoli discussioni per lo passato.

PINELLI. Pare che allo scopo dell'onorevole preopinante si sia già avuto quel riguardo che ben meritava, allorchè, trattandosi degli studi che si fanno nei seminari, si è appunto fatto cenno, giusta quell'accordo, che poteva essere necessario alle due autorità, accordo del quale abbiamo anche dei documenti scritti nelle norme che possono trovarsi non contraddette.

Di più, per quanto concerne all'istruzione religiosa in genere, se non erro, coll'articolo di cui fu già proposta la votazione, si è data tutta quella dimostrazione di ossequio che richiede un oggetto di tanta importanza. Ma qui trattandosi della parte vitale della legge, io credo che si debba esprimere nettamente, e non in modo vago, che ogni autorità è esclusa fuor quella contemplata dalla presente legge e dalle leggi successive su questo punto; mi permetta l'onorevole preopinante che io lo dica aperto, non posso ammettere dubbio di sorta.

Se si fosse trattato semplicemente d'inserire per modo di conciliazione nella redazione dell'ufficio centrale la parola che poteva chiarirne il senso, cioè « spetta alla sola autorità contemplata dalla presente legge di provvedere in conformità di ecc. ecc., » allora sotto questo aspetto si poteva credere che la confidenza reciproca era stabilita. Ma dal momento che si parla di sostenere la redazione dell'ufficio centrale, io non credo che questa possa accordarsi nè colla proposta del Ministero, nè con quella che crediamo dover sostenere nella nostra votazione.

COLLA. Mi pare che la sola divergenza che esiste tra l'ufficio centrale ed il Ministero consista piuttosto nelle parole che nella sostanza. Noi siamo dispostissimi ad escludere qualunque altra persona dalla collazione dei gradi, dal vigilare sulle scuole pubbliche e da tutte le altre incombenze di cui si fa cenno nell'articolo 9.

Noi pure trovandoci fra due redazioni, di cui una dice in un modo una cosa, l'altra dice pure la stessa cosa, ma in una maniera alquanto dura, espressa in questi termini « nessun'altra autorità può avere ingerenza nella disciplina » (espressioni che si vedono chiaramente a chi sono dirette), noi, dico, abbiamo creduto che si potesse assai meglio significare la stessa cosa col nostro articolo, riservando alle sole autorità contemplate dalle leggi la facoltà di cui si tratta, senza inserirvi quella negativa, assoluta, che si trova nell'articolo ministeriale.

Forse una difficoltà potrebbe nascere dacchè si è messo « spetta alle autorità contemplate; » ma l'ufficio centrale conseguente alle sue opinioni, ed a quello che ha voluto dire, non si perita punto di aggiungere « spetta alle sole autorità contemplate dalla presente legge, e da quelle altre, ecc. »

Mettendo alle « sole autorità contemplate dalla legge, » si ha necessariamente anche più chiara l'esclusione di qualunque altra autorità, che non sia fra quelle contemplate dalla presente legge, o dalle leggi successive.

Io spero adunque che il signor ministro, il quale si è mostrato finora assai propenso a conciliarsi coll'ufficio centrale, sarà contento di ottenere il suo scopo, senza urtare con quel sentimento di delicatezza che ha dettato all'ufficio centrale l'emendamento che ha proposto.

PINELLI. Domando la parola.

Le mie osservazioni erano dirette unicamente a rispondere ad un'opinione, la quale mi sembrava potersi estendere oltre quei confini che sono stati accennati testè dall'onorevole organo dell'ufficio centrale.

Io apprezzo quanto mai debba apprezzarsi la delicatezza che ha suggerita questa nuova redazione all'ufficio, sentimento al quale certamente parteciperanno tutti gli onorevoli membri di questa Camera.

Io rispondeva, come dissi, ad un'opinione; ma dal momento che l'onorevole preopinante propone che con una parola sia ben esplicitamente dichiarato che vi è una unità di pensiero coll'esposizione proposta dal Ministero, io non ho più che ad acconciarmi ad aderire a quel che è stato proposto.

CIBRARIO, ministro degli affari esteri. Domando la parola.

Dopo che l'ufficio centrale propone di aggiungere alle parole « spetta alle autorità contemplate dalla presente legge » la parola *sole*, od *unicamente*, mi pare che non sia più conveniente di aggiungere quelle altre « ed a quelle altre che verranno stabilite dalle leggi speciali relative ai diversi rami dell'insegnamento. » Quando verranno le leggi speciali relative ai diversi rami dell'insegnamento, e che introdurranno altre autorità, queste saranno giunte alle autorità contemplate nella presente legge; ma non parmi necessario di stabilirle fin d'ora.

COLLA. A me pare che sia sempre meglio.

CIBRARIO, ministro degli affari esteri. Domando scusa. Quando si fa una legge nuova, naturalmente essa si aggiunge alle leggi antiche; ma il dire « spetta alle autorità contemplate dalla presente legge, » e poi aggiungere « ed a quelle altre che verranno stabilite dalle leggi speciali, ecc. » mi pare che sia una cosa affatto inutile.

In quanto poi all'ultimo alinea sembrami di ravvisarvi una certa prova (mi perdoni il Senato) di sfiducia verso il Ministero.

Io ho avuto l'onore di reggere per due anni e mezzo il dicastero dell'istruzione pubblica, e posso assicurare il Senato che, non solo io, ma tutti i miei predecessori, non che il mio successore, abbiamo sempre usato verso l'autorità ecclesiastica (quando si trattò di nomine di professori di religione, di direttori spirituali, e simili) tutti i riguardi immaginabili, non si è mai fatto nulla senza previo concerto.

Questo si è fatto per sentimento di convenienza verso l'autorità, la quale naturalmente ha il mandato da Dio di avere un'ispezione sull'istruzione religiosa. Ma quand'anche non l'avesse fatto per questa convinzione, l'avrebbe pur sempre fatto per la necessità delle cose, perchè se il direttore spirituale non è grato al vescovo, il vescovo ha in sua mano i mezzi per impedirlo di dare l'istruzione, di cui sarebbe incaricato: non ha che a sospenderlo *a divinis*, od a mandarlo in un convento: di maniera che credo che l'aggiunta a questo alinea non sia veramente meritata dal Ministero di pubblica istruzione, il quale, ripeto, non ha mai mancato, e si propone di non mancare mai a nessuno di quei riguardi, i quali sono voluti dalla condizione delle cose.

RIVA. Ben lungi la Commissione dall'aver voluto far rimprovero al Ministero aggiungendo questo alinea, ha voluto anzi trarre argomento dall'esperienza fatta per introdurre questo emendamento, pensando che con ciò avrebbe provveduto allo stesso decoro del Governo; giacchè nulla più vale a menomare l'autorità governativa, quanto l'impossibilità dimostrata nell'eseguire letteralmente certe disposizioni di legge.

Nella legge del 1848 era espresso in termini precisi, che nessun'altra autorità poteva avere ingerenza, fra le altre cose, nella nomina dei direttori di spirito; però, come appunto accennava l'onorevole senatore Cibrario, non vi fu caso in cui il ministro sia addivenuto ad una nomina di direttore

di spirito, senza prima essersi accertato se quella nomina gradiva all'ordinario; ed oltre a ciò non ha mai rilasciato decreti di nomina di questi direttori di spirito, senza far invitare il direttore a voler, prima di assumere l'ufficio, provvedersi della voluta autorizzazione dell'ordinario.

Dopo una legge che in termini così precisi stabiliva che nessuno avesse ingerenza, questi riguardi, che giustamente per altro aveva il Ministero ai vescovi, potevano essere interpretati come una debolezza, come una confessione d'impotenza nell'eseguire la legge...

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola.

RIVA. L'ufficio centrale ha creduto cosa ottima l'inserire appunto, che il ministro dovesse usare cautele e riguardi in questa specie di cose, acciocchè quanto avrebbe concesso agli ordinari, risultasse non concesso per debolezza del Governo, ma bensì per disposizione della legge.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Non credo che il Governo abbia dimostrato debolezza chiedendo informazioni, e partecipando ai superiori ecclesiastici le nomine che riguardano i direttori di spirito.

Credo che questo si possa spiegare naturalmente. Il riguardo che si usa quando si tratta di nominare una persona, la quale è subordinata per la parte ecclesiastica al superiore ecclesiastico, si usa sempre anche negli ordini laici. Per esempio, quando bisogna nominare una persona che appartenga, oppure abbia appartenuto ad un altro Ministero, il ministro scrive al suo collega per avere delle informazioni, e lo fa anche in via di riguardo verso il proprio collega. Così si fa anche verso i superiori ecclesiastici. Inoltre è necessario di farlo, perchè sono veramente in condizione di poter dare informazioni esatte sulle persone che si vuole nominare. Ma che di qui ne segua l'assoluta necessità che in tutti i casi si debbano nominare unicamente quelle persone che aggradi-scano al superiore ecclesiastico, è quello che io nego; perchè se ciò fosse, non vi sarebbe più nel Governo il diritto di nomina, di scegliere quella persona che stima meglio.

Diffatti, se stesse la spiegazione data dal senatore Riva, non vi sarebbe più libertà di scelta, si sarebbe del tutto obbligati a scegliere chi vuole il superiore ecclesiastico.

Ora suppongo il caso che un superiore ecclesiastico voglia far cadere la nomina sopra qualche sua creatura della quale voglia servirsi per certi secondi fini. Io faccio una ipotesi, che forse non esiste in fatto, ma che è bene di prevederla.

Ora volete che il Governo si sottometta a scegliere una persona, quantunque non gli possa convenire sotto altri rapporti, unicamente perchè il superiore ecclesiastico, escludendo tutte le altre, fa cadere la nomina sopra di essa? Io dico che non avrei difficoltà alcuna di nominare anche un direttore di spirito contro l'avviso del suo superiore, quando fossi sicuro che esso sia persona sulla quale non può cadere taccia di sorta; perchè in tal caso io non credo che nessun superiore ecclesiastico oserebbe sospenderlo *a divinis*. Io credo che quando questa persona fosse di un carattere così illibato da non mai aver dato motivo legittimo al suo superiore di lagnarsi, certamente nessun superiore oserebbe di colpirla di censura, unicamente perchè accettò un impiego dal Governo.

Se noi ci lasciamo trascinare dalle teorie emesse dal senatore Riva, non v'ha dubbio alcuno che noi spogliamo di fatto il Governo del diritto di fare le nomine; e giacchè questa è l'interpretazione, che si vuole dare a questa redazione, dall'ufficio centrale, io dichiaro che non la posso accettare, e che il mio dovere è di mantenere intatto il diritto del Go-

verno di fare le nomine dei direttori di spirito e dei professori di religione.

Queste partecipazioni, come diceva l'onorevole mio collega, si sono sempre fatte: io non ho mai tralasciato di farle, ed ebbi sempre a compiacermi nel vedere che i superiori ecclesiastici cercavano, per quanto era possibile, di agevolare queste nomine senza mettere incaglio; ma può pur nascere il caso in cui questo si faccia. Per esempio, io citerò questo fatto, il quale, quantunque non riguardi i direttori di spirito, pure può anche essere citato con frutto nella questione presente.

Io stava per nominare un professore di filosofia razionale in un collegio nazionale; questi era un sacerdote. Mi si fece sentire dal superiore ecclesiastico, che se io faceva questa nomina lo avrebbe sospeso *a divinis*. Allora io mi son data maggior cura per informarmi se veramente sulla condotta di quel sacerdote, considerata sotto tutti i diversi aspetti, e particolarmente sotto l'aspetto religioso, vi fosse qualche cosa che potesse dar motivo al suo superiore di servire contro di lui. Mi risultò da documenti autentici che assolutamente non vi era nulla a dire; procedetti avanti, ed il superiore ecclesiastico prescindette dalle minacce, e lasciò correre la cosa. (Sensazione)

Di modo che credo che anche nella nomina dei direttori di spirito si dovrebbe usare la stessa fermezza.

Non bisogna certamente sfidare l'autorità ecclesiastica, perchè sarebbe una cosa imprudente e per nulla convenevole; ma quando si è nel proprio diritto, quando si procura di far cadere la scelta su persone illibate, quando nulla vi sia a ridire sulle credenze, sulle opinioni, sulla condotta degli individui scelti dal Governo, io credo che difficilmente verrebbe il caso che un superiore voglia opporsi. Chè se, e può pur darsi, un superiore ecclesiastico volesse opporsi, io dico che questo non deve certamente arrestare il Governo dal fare la nomina. Perchè affermo che prima di venire da parte di una autorità ecclesiastica a queste disposizioni odiose ed ingiuste, ci ha da pensare seriamente, perchè naturalmente la propria riputazione ed il proprio dovere le debbono stare molto a cuore.

CISARIANO, ministro degli affari esteri. Io debbo fare una breve risposta alle parole dette dal senatore Riva, il quale ha data alle mie una estensione che esse non avevano.

Egli ha interpretate le mie parole « dell'avviso chiesto ai superiori ecclesiastici » come se si fosse rimessa ad essi la nomina...

RIVA. No, no!

CISARIANO, ministro degli affari esteri... locchè sarebbe stato un derogare alla legge del 4 ottobre 1848. Ora io non ho voluto dir altro, se non che sempre il ministro dell'istruzione pubblica si è fatto un dovere d'interrogare il superiore ecclesiastico sulle qualità della persona che si presentava da nominare.

Farò poi osservare che la spiegazione da lui data prova troppo e per conseguenza non prova niente.

Egli crede che il rimedio suggerito abiliti il ministro dell'istruzione pubblica a dipendere esclusivamente dall'autorità degli ordinari e per conseguenza a derogare formalmente alla legge del 4 ottobre 1848, il che non credo sia mai stato intendimento dell'ufficio centrale.

E che non sia stato suo intendimento, lo raccolgo dalle parole stesse con cui è concepita quest'aggiunta, la quale non fa altro che raccomandare che si usino le cautele ed i riguardi voluti dalla loro specialità; in conseguenza questa raccomandazione non è un precetto, una formola, e non può trasferire

ad una autorità, diversa da quelle che reggono la pubblica istruzione, il diritto di nomina dei direttori spirituali, per esempio, e delle altre persone che si occupano dell'istruzione religiosa. Egli è per ciò che io ebbi l'onore di far osservare al Senato, che siccome queste cautele e riguardi si sono sempre senza alcuna raccomandazione osservati dal ministro dell'istruzione pubblica, mi pareva opportuno di prescindere adesso dal farne un precetto di legge.

RIVA. Premetto non essere state le mie parole rivolte menomamente a censura delle intenzioni che l'onorevole senatore ministro degli esteri possa avere avuto quando era al reggimento della pubblica istruzione, nell'usare dei riguardi di cui ho parlato.

Mi permetterà poi di osservare il signor ministro, che appunto l'ufficio centrale credette di collocare in questa legge la raccomandazione di usar cautele e riguardi voluti dalla specialità dell'istruzione e direzione religiosa, perchè queste cautele e questi riguardi non potessero mai trasmodare; l'ha collocata difatti dopo un articolo nel quale è detto che le sole autorità, contemplate dalle leggi, possono ingerirsi nei diversi rami d'insegnamento, nella scelta e nella approvazione dei professori, dei membri delle facoltà, dei direttori, ecc. Questo precedente esclude che le cautele ed i riguardi contemplati nell'alinea possano mai andare tant'oltre da dare una ingerenza qualunque ai vescovi, per esempio, nella scelta dei direttori di spirito. Ben lungi adunque dall'aver lo creduto di proporre che si dovesse deferire alla volontà degli ordinari la scelta di un direttore di spirito, ho creduto che con quest'alinea si escludesse che quei riguardi potessero andare fino a quel punto. Si è voluto stabilire quali riguardi potessero usarsi dal Ministero e impedire che desso potesse andar più in là.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Si sa che non è solamente il tenore della disposizione che dà il significato alle cose, ma sono anche i motivi che si adducono. Ora da tutte le osservazioni fatte è impossibile che non rimanga l'impressione che una parte almeno dell'ufficio centrale ha creduto, introducendo quest'aggiunta, di voler incominciare a predisporre il terreno (*Rumori*) per ammettere l'ingerenza ecclesiastica nella disciplina delle scuole pubbliche. (*Voci*. No! no!)

Dalle spiegazioni date mi pare chiaramente... (*No! no!*) Ho detto una parte dell'ufficio centrale, non di tutto...

COLLA. (*Interrumpendo*) Nessun membro dell'ufficio centrale ha mai avuto intenzioni contraddicenti a quello che è scritto nell'articolo il quale dà esclusivamente alle autorità contemplate dalla legge la facoltà ivi accennata; ma il signor ministro degli affari esteri ha fatto a quest'articolo, quasi concertato e combinato d'accordo fra il Ministero e l'ufficio centrale, un appunto, cioè che era inutile di parlare di quelle altre autorità che verranno stabilite da leggi speciali relative a diversi rami dell'insegnamento.

Tale menzione si è trasportata in quest'articolo da quello del Ministero che l'ha proposta nei medesimi termini.

Io non ho difficoltà a concedere che si potrebbero risparmiare queste parole; ma se dovessi dire schiettamente il mio pensiero, avrei risparmiato tutto intero l'articolo, giacchè tutti sanno che spetta alle autorità, nominate dalle leggi stabilite, il dare e conferire i titoli. Ma poichè l'articolo si è messo, la discussione vuole che, escludendo l'autorità ecclesiastica dal prendere qualunque ingerenza, si facesse almeno una dichiarazione per la quale s'intendesse che non sono per ciò escluse quelle cautele, quei riguardi che si ebbero sempre. Non era, lo veggio, necessario di dirlo, perchè si è sem-

pre fatto; ma era necessario ed erasi reso indispensabile il dirlo, quando si introduce un articolo che stabilisce e dichiara che l'autorità ecclesiastica non deve prendere veruna ingerenza in questo affare; era necessario di dire: con questa esclusione non intendiamo però che si cessino di usare quei riguardi e quelle cautele che sono necessari in materia così distinta, così importate come questa.

Persisto dunque nel mio sentimento, e spero che il ministro, il quale aveva già consentito, non vorrà per queste nuove osservazioni recedere dal consentimento che ci aveva dato.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Se l'articolo, di cui si discorre, la massima, direi non stasse già nella legge del 4 ottobre, vorrei accordare che se ne poteva prescindere, ma quando esiste una legge dell'istruzione pubblica la quale è surrogata da questa, se venisse tolta, pare che rinuncierebbe a quella massima; dunque di qui la necessità di conservarla.

Si dice che la Commissione non ha mai avuto l'intenzione con quest'aggiunta, e con questa nuova redazione dell'articolo, di voler dare all'autorità ecclesiastica ingerenza nelle cose che riguardano gli studi. Io ho dichiarato che non credo che la Commissione abbia avuto quest'intenzione, ma ho detto che una parte della Commissione ha espresso nei suoi discorsi la cosa in modo tale da far credere che si volesse dare quest'ingerenza.

DI CASTAGNETTO. Prego il signor ministro di volere leggere quanto si disse (a quest'ora credo che la stenografia l'avrà già riprodotto) e di non interpretare le cose in altro senso di quello che hanno; protesto contro il senso dato alle mie parole...

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Mi basta la sua dichiarazione per non andar oltre nell'interpretazione, forse ho capito male, ma non sono il solo che abbia preso abbaglio.

Diffatti ha provocato immediatamente una risposta per parte del senatore Pinelli. In quanto all'alinea, è vero che questa mane il relatore venne a parlarmi di questa cosa. Ho detto e non lo contrasto, che se si fosse trovato un mezzo termine senza per nulla pregiudicare il diritto del Governo di ingerirsi per mezzo dei suoi funzionari in queste cose, non avrei avuto difficoltà di accettarlo.

Ma, dopo l'impressione che mi fecero certi discorsi da cui voleva dare maggiore portata alla cosa di quello che ne dovesse avere, io dissi non poterlo accettare, e non posso accettarlo. Del resto l'onorevole relatore ha presente e può dunque confermare che si è fatto osservare come quest'articolo sia tutt'affatto inopportuno, come quest'articolo non farà altro che sollevare delle pretese, perchè con queste espressioni che si debbano osservare le cautele ed i riguardi voluti dalla loro specialità, io domando: dove si fermerà quest'interpretazione? Si dirà: la legge prescrive che dovete usare cautele e riguardi; quelli che voi chiamate cautele e riguardi non lo sono. Ed allora sorgeranno contestazioni.

Giacchè non si può negare che per tutto il passato il Ministero ha sempre avuto i debiti riguardi, qual necessità vi ha di introdurre una disposizione apposita?

Si dice che questa disposizione contiene semplicemente un consiglio.

Ma io domando se è il caso di mettere un consiglio in una legge organica dell'insegnamento, d'inserire una disposizione come un consiglio in una legge in cui non si debbono mettere che dei canoni. Vi si stabiliscano dei principi, dei doveri, dei diritti; questo è quanto le leggi comportano: si stabiliscano delle massime, ma non si diano dei consigli, i quali sono persuasivi come sono in questo alinea, invece di appianare la via non faranno che rendere più difficile l'azione del Governo, e forse anche i buoni rapporti tanto desiderati da tutte le parti fra le due autorità, la civile, cioè, e l'ecclesiastica.

PRESIDENTE. Debbo prevenire il Senato che non è più in numero e quindi mi pare che sia tempo di sciogliere l'adunanza riconvocandola per domani alle ore due pomeridiane.

La seduta è levata alle ore 3 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge pel riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione.